Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 19/11/2012, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 1/07/2017.
La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 2/12/2019, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - il rimborso degli oneri non maturati inseguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.158,37, somma al netto dell'importo di somma al netto dell'importo di € 1.150,56 già rimborsati, di cui: € 198,33 a titolo di "istruttoria erogazione", € 665,04 a titolo di "commissioni [resistente]", € 705,84 a titolo di "commissioni intermediario del credito", € 287,64 a titolo di "commissioni [resistente] per gestione pratica", € 862,92 a titolo di "commissioni intermediario per gestione pratica", € 438,60 a titolo di "assicurazione".
Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia come da conteggio estintivo chiuso alla data del 30/06/2017: - ha specificato di aver riconosciuto alla parte ricorrente l'importo di € 198,33 corrisposti mediante assegno circolare e pari alla quota non maturata secondo il criterio *pro rata temporis* delle spese di istruttoria; - ha inoltre svolto considerazioni in merito alla non applicabilità diretta della pronuncia della CGUE *Lexitor* al diritto nazionale; - richiamato il testo contrattuale e le indicazioni ivi contenute in merito alle clausole soggette a maturazione nel tempo, ha specificato come la redazione di tali documenti sia avvenuta

allo scopo di assicurare la massima trasparenza nei rapporti con la clientela; - ha richiamato pertanto la ripartizione delle commissioni come *up front* e *recurring*, di cui al testo contrattuale, ed ha confermato la correttezza dei rimborsi in conto estintivo; - con riguardo agli oneri assicurativi ha dichiarato che gli stessi sono già stati oggetto di rimborso, pari a € 219,75 a mezzo di bonifico sulla base dei criteri contrattuali indicati nel fascicolo informativo consegnato al momento della sottoscrizione.
L'intermediario ha chiesto: in via preliminare: di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019; - di applicare il disposto di cui all'articolo 125-*sexies* del Testo Unico Bancario e applicare le Linee Orientative della Banca D'Italia; - in via principale: di respingere il Ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; - In via subordinata: di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up-front*, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.
È stata versata agli atti copia integrale del contratto, stipulato in data 19/11/2012, da cui risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva; trattasi di un agente in attività finanziaria.
Dalla documentazione agli atti – in particolare dal conteggio estintivo – risulta che il prestito è stato estinto dopo 52 rate sulle 120 complessive; dal medesimo conteggio constano un abbuono di € 2.907,08 per interessi corrispettivi al 5,500% (pari a complessivi € 8.356,88) e uno di € 1.150,56 per *commissioni gestione pratica*.
È pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto.
Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente, a mezzo di bonifico, la somma di € 219,75 a titolo di rimborso del premio assicurativo (secondo criteri alternativi al *pro rata temporis*, risultanti dal fascicolo informativo previamente conosciuto). Al riguardo, ha prodotto evidenza della comunicazione via mail della Compagnia Assicurativa.
Ha, altresì, dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 198,33, (non comprensiva del contributo alle spese di procedura) e, a comprova del predetto rimborso, ha allegato copia dell'assegno circolare intestato alla parte ricorrente.
Tuttavia, parte ricorrente non ha confermato la ricezione di nessuna delle due predette somme.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione proposta dall'intermediario secondo la quale la Direttiva 2008/48/CE non possa trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale") dal momento che il consumatore non potrebbe invocare direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e, nel caso di specie, l'art. 125-sexies del TUB.
Sul punto, infatti, con decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha escluso che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva" nella misura in cui le disposizioni di diritto nazionale (artt. 121 e 125-*sxies* TUB) costituiscono recepimento normativo dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e, dal momento che non si pone alcun contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, ma al contrario essendo in presenza di una norma

nazionale recettiva della Direttiva stessa, quest'ultima deve ritenersi perfettamente operativa nei rapporti orizzontali di prestito tra privati in generale e tra clienti e banche nel caso specifico.
Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.
Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.
A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.
Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali di "gestione pratica" (clausola "F"), alle "commissioni intermediario del credito per gestione pratica" (clausola "G") e alle "spese di istruttoria" (clausola "D") sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece i costi di cui alle clausole relative alle "commissioni [nome intermediario]" (clausola "A") e "commissioni intermediario del credito" (clausola "B") sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.
Per quanto riguarda gli oneri assicurativi, occorre richiamare il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo il quale il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis*, può considerarsi conosciuto *ex ante* dal cliente o quando il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta, oppure nel caso in cui il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e risulti coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta. Peraltro, è stata riconosciuta l'applicabilità del criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis*, noto al cliente *ex ante*, anche in assenza della dichiarazione della compagnia assicurativa di averne fatto applicazione.
Nel caso di specie, a dimostrazione della previa conoscenza del criterio alternativo da parte del cliente l'intermediario ha allegato il frontespizio del fascicolo informativo il cui codice corrisponde a quello indicato nella proposta, il modulo di adesione alla polizza allegato alle controdeduzioni, contenente una specifica clausola sottoscritta per presa visione, nonché estratto delle stesse condizioni di assicurazione disciplinanti il criterio di computo del rimborso in caso di anticipata estinzione.

A fronte di tali condizioni, parte resistente, nelle controdeduzioni, ha chiarito la relativa applicazione tramite formula matematica.
Tale documentazione, in conformità con la *ratio* del consolidato orientamento dei Collegi ABF, risulta idonea ad affermare che il rimborso del premio assicurativo sia avvenuto sulla base di un valido criterio contrattuale, ragion per cui l'importo da restituire a titolo di oneri assicurativi dev'essere calcolato, separatamente, sulla base del criterio contrattuale alternativo.
Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle eventuali restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,79%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Commissioni [resistente]				3.204,00	Upfront	34,79%	1.114,56		1.114,56
B) Comm. Intermediario del credito				1.245,60	Upfront	34,79%	433,30		433,30
D) Spese istruttoria				350,00	Recurring	56,67%	198,33		198,33
F) Comm. [resist] gestione pratica				507,60	Recurring	56,67%	287,64	287,64	0,00
G) Comm. Intermediario del credito per gestione pr.				1.522,80	Recurring	56,67%	862,92	862,92	0,00
			Totale	6.830,00					1.746,19

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato di € 1.746,19 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 3.158,37 poiché quest'ultima ha calcolato il rimborso dovuto per gli oneri non maturati unicamente secondo il criterio *pro rata temporis* lineare.
A tale somma si aggiunga il rimborso degli oneri assicurativi non goduti da riconoscersi e calcolarsi, per i motivi sopra esposti, secondo i criteri presenti nelle condizioni generali di assicurazione, tenendo conto delle somme eventualmente già versate nelle more anche terzi debitori.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.746,19, oltre agli oneri assicurativi non goduti, da quantificarsi in base alle condizioni contrattuali, al netto di quanto eventualmente già versato anche da terzi debitori, il tutto con interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA